

altrui. Non è mai piccolo imprenditore colui che investe ingenti capitali nell'impresa oppure chi fa svolgere tutto il lavoro da soggetti terzi alle sue dipendenze.

Per la legge fallimentare con il Dlgs. 5 del 9/1/2006 il piccolo imprenditore è colui che esercita un'attività d'impresa senza superare nessuno dei seguenti due limiti dimensionali: aver effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a € 300.000 ed avere realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000. La nuova disciplina puntualizza che tale definizione vale per chiunque esercita attività di impresa in forma individuale o collettiva, dunque a differenza del passato anche le società commerciali possono essere esonerate dal fallimento, se piccoli imprenditori. Chi supera anche uno solo dei due limiti dimensionali non è più piccolo imprenditore ai fini dell'esposizione al fallimento.



La piccola impresa e soprattutto la piccola impresa artigiana godono di una legislazione speciale di ausilio e di sostegno. Resta il fatto che per stabilire se un certo imprenditore è esonerato dal fallimento, perché è piccolo imprenditore, si deve guardare solo al rispetto dei limiti dimensionali fissati dalla legge fallimentare. Questo principio subiva però fino a qualche tempo fa un'eccezione per l'impresa artigiana che doveva essere esonerata dal fallimento (L. 860 del 1956). Questa legge è stata abrogata dalla L. 443 del 8/8/1985 (la legge quadro sull'artigianato) che contiene una propria definizione di impresa artigiana basata sull'oggetto dell'impresa, il quale può essere costituito da qualsiasi

attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi ma con alcune limitazioni esclusioni (attività agricola, attività di prestazioni di servizi commerciali, intermediazione nella circolazione dei beni o attività ausiliarie a quest'ultime, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande salvo che siano accessorie all'esercizio dell'impresa) e sul ruolo dell'artigiano nell'impresa, richiedendo che esso svolga in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo e non che il suo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi. Continuano ad essere imposti limiti per quanto riguarda i dipendenti ma il numero massimo è più elevato rispetto alla legge del 1956.

La legge del 1985 riafferma la qualifica artigiana delle imprese costituite in forma di società cooperative o in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente su un capitale. La qualifica di impresa artigiana è stata successivamente estesa prima alle Srl unipersonali ed alle Sas, purché il socio unico o tutti soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti per l'imprenditore artigiano e non siano nel contempo socio unico di un'altra Srl o Sas, e recentemente anche alle Srl pluripersonali.